

ASSEMBLEA STRAORDINARIA APS VIAGGIARE SLOW
17/05/2021



L'Assemblea convocata con regolare preavviso con i mezzi previsti dallo statuto, a causa delle restrizioni COVID19 in corso, si svolge in videoconferenza tramite piattaforma MEET.

Alle ore 18.30 in seconda convocazione, ha inizio la riunione alla quale risultano presenti i soci: Fabrizio Masi (Presidente), Roberto Pellarini, Elisabetta Luca, Paolo Contento, Prospero Cucca, Luca Prassel, Franco Derossi, Alice Sattolo, Valdi Tiepolo (con funzioni di segretario). Sono inoltre presenti con delega scritta i soci Giorgio Fortunat, e Mauro Galli.

L'assemblea è quindi valida.

Il Presidente illustra ai Soci l'attività svolta nel 2020 che a causa della pandemia è stata radicalmente ridotta.

- Il progetto con la scuola sospeso a febbraio, dopo accordi con gli insegnanti, è stato ultimato nei mesi di novembre e dicembre con attività all'aperto di laboratorio meccanico e tre escursioni in tre giornate distinte nel Marina di Porto S. Rocco.

- Uscite: con i soci, nei periodi possibili, si sono effettuate pedalate sull'Alpe Adria, una uscita serale Muggia-Isola, una pedalata con le famiglie della Società Nautica Pullino, una giornata con un gruppo della zona Alto Tagliamento composta da famiglie, alla conoscenza del territorio muggesano e dell'Oasi dei Laghetti delle Noghere.

- Presentazioni: in due serate estive abbiamo presentato a Porto S.Rocco i libri "Cherso e Lussino" AA.VV. e "Istria storie oltre i confini" di Fabrizio Masi assieme a "La leggerezza del kajak" di Emilio Rigatti.

- Due sessioni live sui canali social: con la casa editrice Ediciclo e con Emilio Rigatti.

Attualmente si rimane in attesa degli sviluppi sulle restrizioni alla libera circolazione per riprendere le attività. Nel frattempo rimaniamo ospiti dal Marina P.to S.Rocco.

Alla presentazione del bilancio, il presidente evidenzia che le spese in maggior parte sono quelle correnti di manutenzione delle attrezzature e spese di gestione del cc. bancario.

Il bilancio è stato approvato all'unanimità e comunque verrà allegato al presente verbale.

-Modifica dello Statuto sociale.

In relazione alle modifiche attuate ai regolamenti delle Associazioni del Terzo Settore, si è reso necessario apportare delle modifiche allo statuto di VS affinché sia possibile accreditarsi al Registro Regionale delle Associazioni e quindi poter operare con il riconoscimento delle istituzioni preposte.

Sono stati corretti alcuni articoli e/o commi dello statuto per soddisfare le richieste di adeguamento riguardanti ad esempio i codici delle attività, l'esercizio delle attività di noleggio, le qualifiche di Socio, le attività di volontariato ..e rivedere alcune funzionalità di controllo come il Collegio dei Probiviri.

Dopo ampia discussione ed esauriente spiegazione si passa alla votazione del nuovo statuto:

Votanti presenti 9 soci, con delega 2 soci risultato votazione: Approvazione all'unanimità del nuovo Statuto.

Lo Statuto appena approvato sarà presentato e registrato presso l'A.E. quanto prima.

Comunicazioni varie:

- Il sito ufficiale di Viaggiare Slow è stato aggiornato dopo un blocco improvviso di funzionalità.

- E' stato cancellato il gruppo ViaggiareSlow su W.A. ed è stato creato un Broadcast, alla cui adesione sono stati invitati tutti i soci.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e le varie ed eventuali, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19.15.

Il Segretario
Valdi Tiepolo

Il Presidente
Fabrizio Masi



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "VIAGGIARESLOW APS"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione di Promozione Sociale denominata "VIAGGIARESLOW APS" (di seguito "associazione" nel testo), con sede legale in Muggia (TS), via Roma 24, rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento generali o specifici che l'Associazione deliberasse di istituire per la gestione delle attività associative.
2. È facoltà dell'Assemblea Ordinaria degli associati dell'associazione (di seguito "Assemblea" nel testo) di variare la sede sociale, così come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni al fine del conseguimento degli scopi sociali; l'associazione potrà, inoltre, svolgere la propria attività in sedi operative, temporanee o permanenti, diverse dalle sedi sociali, su delibera del Consiglio Direttivo. La denominazione sociale potrà essere integrata e/o modificata con altre espressioni su delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. Le modifiche di cui ai commi precedenti, nonché la costituzione di nuove sedi, non comportano la modifica del presente statuto.

Art. 2 – Natura e durata

1. L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. c.c. e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017.
2. È a carattere apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali e non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei soci.
4. La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Finalità e scopo associativo

1. L'associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento di attività in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi. Ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e ricreative, nei settori del turismo responsabile, della promozione e conoscenza del territorio, del viaggio lento e sostenibile, delle attività in ambiente naturale, con particolare attenzione alle iniziative promosse "en plein-air" (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: cicloturismo, mountain bike, escursionismo, orienteering, trekking, vela, canoa/kajak, ecc.); e di promuovere con ciò uno stile di vita naturale, ecologico ed a basso impatto ambientale e sociale, valorizzando nel contempo le tipicità culturali, sociali, storiche, ambientali ed enogastronomiche del territorio.

Le attività appena descritte si ricollegano alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera k) e i) del decreto legislativo 117/2017 altrimenti detto "codice del terzo settore":

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio..
 3. L'associazione potrà svolgere le proprie attività sul territorio nazionale così come all'estero. La sede operativa delle singole attività potrà non coincidere con la sede sociale, così come sancito all'art. 1 del presente Statuto.
 4. L'associazione opera organizzando, praticando e promuovendo le attività di cui al capo precedente; in particolare promuove la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione di tali attività, svolte attraverso la fattiva collaborazione di tutti gli associati anche mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro. Nel perseguimento delle attività sociali sono inclusi tutti gli atti utili e tutte le attività accessorie per il raggiungimento delle finalità statuarie.

A tal fine a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla realizzazione delle attività sopra indicate; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sopra indicate;
- b) fornire e garantire supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo ai soci;
- c) organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, ricreative e sportive, purché non competitive;
- d) indire corsi di formazione e corsi di aggiornamento interni all'associazione;
- e) favorire e garantire ai propri associati che ne facessero richiesta, su delibera del Consiglio Direttivo, la frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle tematiche suddette, organizzati anche da soggetti terzi;
- f) istituire periodici incontri di studio delle tecniche riguardanti le discipline di cui al comma 1 del presente articolo;
- g) organizzare convegni, spettacoli, eventi, festival, manifestazioni sportive, campus, centri estivi, incontri, forum;
- h) organizzare escursioni, viaggi e soggiorni turistici, in Italia e all'estero, utili al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi tributarie e fiscali;
- i) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di guide, mappe, libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale;

l) creare itinerari di turismo responsabile a basso impatto

m) fornire consulenza e progettazione per la creazione di percorsi, itinerari escursionistici, percorsi di valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi naturali, e mettere in atto azioni volte al miglioramento dell'ambiente naturale, del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale

n) nella propria sede, sussistendone i presupposti, svolgere attività culturale e ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un ristoro sociale.

o) gestire in proprio o in collaborazione con altre associazioni o Enti un punto di informazione turistica e/o siti e itinerari di interesse turistico.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che possano consentire di conseguire i propri scopi statuari di cui ai punti precedenti; in particolare l'associazione, qualora lo ritenesse utile o propedeutico al conseguimento delle finalità sociali descritte ai punti precedenti, potrà svolgere ogni attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, strumentale o di supporto allo svolgimento dell'attività istituzionali; ad esempio:

a) partecipare, aderire o collaborare con altri enti, scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, società o associazioni nazionali ed internazionali aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;

b) possedere, gestire, prendere o dare (ad altra associazione) in locazione ed in uso strutture o porzione di esse, funzionali all'attività istituzionale;

c) operare in convenzione con enti pubblici territoriali e non;

d) promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore o di servizio ai sovventori;

e) esercitare il noleggio di attrezzature tecniche funzionali alle attività svolte;

f) prendere iniziative a carattere pubblicitario e promozionale.

Art. 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari sia le persone fisiche che enti ed associazioni purché dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. In ogni caso il numero degli Enti no profit o di altre associazioni iscritte non potrà mai superare il 50% delle APS associate. Il socio è tenuto ad una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto interno ed esterno all'associazione, e si impegna ad astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

2. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto, il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che ne valuta l'ammissibilità. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. Qualora a chiedere l'ammissione a socio fosse un minorenne, la domanda andrà controfirmata dall'adulto esercente la potestà legale, che in tale sede rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, e verso di essa risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla scadenza. Può dimettersi dandone comunicazione scritta all'Associazione, nella figura del Presidente, con un preavviso di almeno due mesi dalla scadenza annuale.

7. La qualifica di socio può venire meno altresì a seguito di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto delle disposizioni statutarie o il mancato versamento della quota associativa.

8. Il socio si impegna ad uniformarsi ed ad ottemperare ad ogni deliberazione assunta dagli Organi dell'associazione, nonché ad accettarne le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 16.

3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

4. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

5. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione e a frequentare le sedi associative ed i locali di cui fruisce l'Associazione, nel rispetto degli eventuali regolamenti interni redatti allo scopo. Ha diritto altresì alla consultazione dei libri e dei registri sociali da esercitare le seguenti modalità: invio telematico della documentazione richiesta, previa sollecitazione motivata inviata al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- morte;
- esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari, per comportamenti illeciti, scorretti o comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali;

2. L'esclusione viene sancita dal Consiglio Direttivo, sentito il socio in oggetto, con delibera motivata e votata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia, previa richiesta formale.

Art. 8 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

- Quote associative;
- Contributi degli Associati;
- Contributi di soggetti privati, di Società ed Enti;
- Contributi dello Stato, della Regione, del Comune, di Enti ed Istituzioni pubbliche o private a livello locale, nazionale e sovranazionale;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Liberalità erogate da terzi;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte quale complemento e supporto delle attività sociali, come sopra indicate;
- Ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo.

2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 – Organi sociali

L'associazione si compone dei seguenti organi:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (eventuale)
- Revisore legale dei conti (eventuale)

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 10 – Assemblea degli associati – funzionamento

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altre forme di comunicazione digitale. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

5. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno il 10% dei soci e presentate al Presidente entro il 15 gennaio di ogni esercizio sociale.

6. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione



[Handwritten signature]

degli associati.

8. Se necessario, l'assemblea potrà essere svolta in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche (Skype, Meet, ecc.)
9. L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Potranno prendere parte all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione i soci iscritti al libro degli associati.
14. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 associato.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali; eleggere a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; discutere e deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del successivo art. 14, o che non siano delegati al Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria delibera nella seguenti materie:
 - a) approvazione del conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente e comunque sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) elezione triennale del Presidente e del Consiglio Direttivo, previa delibera sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) indirizzo generale di attività dell'Associazione;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sui punti contenuti nell'Ordine del Giorno;
 - i) proposte e mozioni urgenti dell'Ordine del Giorno;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - m) ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) proposte di modifica dello Statuto Sociale;
 - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, con conseguente impossibilità di attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
 - d) ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
 - e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Art. 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 14 – Candidature alle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti in cariche sociali, devono presentare la propria candidatura secondo le modalità e i termini e quanto previsto in apposito Regolamento a tal fine predisposto dal Consiglio Direttivo. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto;

2. Non sono ammessi alla candidatura alle cariche sociali i soci in situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.

2. Viene eletto ogni tre anni dell'Assemblea degli Associati ed è presieduto dal Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. I Consiglieri così eletti restano in carica sino alla prossima assemblea degli associati.

3. Il consiglio Direttivo si esprime sulla messa in mora degli associati che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 16 – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è convocato mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere a mezzo posta elettronica, e comunque anche in altra modalità informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In assenza delle predette formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.

2. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art.3, fatte salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale degli associati. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, cui potrà delegare i poteri che ritiene del caso.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;

c) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;

d) determina l'importo delle quote associative;

e) conferisce e revoca procure;

f) determina l'importo di rimborsi e compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;

g) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati effettivi con proprio giudizio motivato;

h) nomina eventuali soci onorari;

i) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;

j) predisporre i regolamenti interni e conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione;

k) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

l) delibera in merito ad ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo, nonchè previsto dal presente Statuto.

4. Per l'esecuzione delle norme statutarie il Consiglio Direttivo potrà provvedere all'emanazione ed all'aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci indistintamente.

Art. 17 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.

Art. 18 – Decadenza degli organi associativi

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, nominando nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20 – Poteri

1. Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere ed ha il potere di:

- firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio;
- dare esecuzione alle deliberazioni sociali;
- rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'amministrazione ed all'osservanza dello Statuto.

Art. 21 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea degli Associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale.

Art. 23 - l'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 25 – I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti richiedenti unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27 – Limitazioni e divieti

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni aventi finalità analoghe, concorrenziali o conflittuali.

Art. 28 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato

operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal codice civile.

2. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso e che non verta sulle materie da devolvere al giudizio degli organi di giustizia, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Trieste ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 30 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.



[Handwritten signature]